



**CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI  
INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI  
PRIVATI IN TEMA DI  
CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ  
E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI**

Il presente documento riporta una **rappresentazione non esaustiva** dei contenuti del «**Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti**» elaborato e sottoscritto a norma dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679 da parte di Aisrec, Assilea e CTC, così come previsto dall'art. 20 del d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 e approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 163 del 12 Settembre 2019.

# Codice di Condotta dei SIC



## Quadro normativo & timeline

12 Settembre 2019

- Art. 19 Codice di condotta dei SIC**

Il nuovo Codice di condotta è **approvato** dal Garante con efficacia subordinata all'accreditamento dell'Organismo di Monitoraggio, in attesa del quale i gestori potranno in essere le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle regole e dei principi del Codice di condotta.

12 marzo 2020

- Art. 18 Codice di condotta dei SIC**

I soggetti tenuti al rispetto del Codice hanno **6 mesi di tempo** dalla sua approvazione per adottare le **misure necessarie alla sua applicazione**.

TBD

- Art. 17 Codice di condotta dei SIC**

I gestori proporranno al Garante **un nuovo progetto di codice entro un termine massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del Codice di condotta**, nell'ottica di una coerente regolamentazione del settore, anche attraverso la riduzione delle asimmetrie informative

# Codice di Condotta SIC: principali novità



## Partecipanti & Accedenti

### Partecipanti

Art. 2 lett. e

Partecipano al SIC e possono accedere ed utilizzare i dati presenti nel sistema, **in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti**. Vi rientrano:

- le banche;
- le società finanziarie e tutti gli intermediari finanziari la cui attività è regolamentata nell'ambito del TUB;
- i soggetti autorizzati a svolgere in Italia l'attività di factoring (legge 52/1991);
- I soggetti appartenenti a gruppi bancari o finanziari;
- gli istituti di pagamento;
- i soggetti privati che, nell'esercizio di attività commerciale o professionale:
  - concedono una dilazione del pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi; o
  - svolgono l'attività di leasing anche operativo; o
  - svolgono l'attività di noleggio a lungo termine; o
  - svolgono l'attività di gestione di piattaforme digitali per prestiti tra privati.

### Accedenti

Premesse

Hanno facoltà di **consultare i dati personali** presenti nei SIC. **Non è prevista la reciprocità nello scambio di dati**. Vi rientrano:

- Le società telefoniche;
- Le imprese di assicurazione;
- I soggetti autorizzati alla vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale

# Codice di Condotta SIC: principali novità



*Finalità per le quali è consentito il trattamento dei dati – art. 3*

## Vecchio Codice di deontologia

Il trattamento dei dati personali contenuti nei SIC poteva essere effettuato **esclusivamente per finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei rischi** e, in particolare, per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio degli interessati o, comunque, la loro affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Era esplicitamente vietato l'utilizzo dei dati personali contenuti nei SIC per qualsiasi altro scopo ed in particolare per finalità di marketing.

## Nuovo Codice di Condotta

Il trattamento dei dati personali contenuti nei SIC può essere effettuato **esclusivamente per finalità connesse alla valutazione, all'assunzione o alla gestione di un rischio di credito, alla valutazione dell'affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell'interessato. Rientrano in tali finalità la prevenzione del rischio di frodi e del furto di identità.**

**Tale perimetro di finalità si applica a gestori, partecipanti e accedenti.**

# Codice di Condotta SIC: principali novità



## Base giuridica del trattamento - art. 6

Non è necessario acquisire il consenso dell'interessato. Il trattamento dei dati personali risulta lecito ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del GDPR in quanto **necessario per il perseguimento di legittimi interessi dei partecipanti** all'utilizzo del SIC per le finalità di cui al presente Codice di condotta.

### COSTITUISCONO LEGITTIMI INTERESSI

la corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta valutazione dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio del furto di identità.



### PARTECIPANTI & ACCEDENTI

Al momento della raccolta dei dati personali relativi a richieste/rapporti, il partecipante informa l'interessato ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR anche con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di un SIC.



### SOGGETTI INTERESSATI

La mutata condizione di liceità per il trattamento dei dati positivi comporta il venir meno della possibilità di revocare il consenso al trattamento delle informazioni di tipo positivo

# Codice di Condotta SIC: principali novità



*Fase nella quale è consentito il trattamento dei dati – Art. 2*

## Vecchio Codice di deontologia

### «Richiesta/rapporto di credito»

Il trattamento dei dati personali contenuti in un SIC era consentito **con riferimento a qualsiasi richiesta o rapporto riguardante la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria** ai sensi del TUB (d.lg 1 settembre 1993, n. 385)

## Nuovo Codice di Condotta

### «Richiesta/rapporto»

Il trattamento dei dati personali contenuti in un SIC può essere effettuato **con riferimento a qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti** la concessione di un credito, di una dilazione di pagamento, di un pagamento differito, di un finanziamento o di un'altra analoga facilitazione finanziaria; **rientrano nell'accezione di facilitazione finanziaria, il noleggio a lungo termine, il leasing operativo, la cessione di crediti e di dilazioni di pagamento e il c.d. peer to peer lending**, nei limiti stabiliti dal Legislatore, dalla normativa di settore, dalle Autorità di Vigilanza e dalla Giurisprudenza.

**Resta esclusa** la possibilità di utilizzo dei dati nella **fase propedeutica alla formulazione di una richiesta di finanziamento** (ad es. nella predisposizione dell'informativa personalizzata SECCI) come previsto dal Garante con il provvedimento del 26 ottobre 2017.

# Codice di Condotta SIC: principali novità



## Categorie di soggetti interessati – Art. 4 e Art. 8

### Vecchio Codice di Deontologia

Il trattamento effettuato nell'ambito di un SIC riguarda solo dati riferiti

- Al soggetto **che chiede di instaurare o è parte** di un rapporto di credito con un partecipante e
- Al soggetto **coobbligato**, anche in solido, la cui posizione è chiaramente distinta da quella del debitore principale

### Nuovo Codice di Condotta

Nell'ambito di un SIC possono essere registrati i dati personali riferiti all'interessato che **chiede di instaurare o che è parte di un rapporto** con un partecipante, o all'interessato:

- Che è **coobbligato**, anche in solido, o
- Che è **terzo ceduto**, in relazione all'ipotesi di cessione dei crediti o dilazioni di pagamento o
- Che è un **esponente aziendale o un partecipante al capitale** della società e/o ente, che è parte di una richiesta/rapporto o
- Che è **comunque legato sul piano economico o giuridico** al soggetto che agisce nell'ambito della sua attività imprenditoriale o professionale e che è parte di una richiesta/rapporto

la cui posizione è chiaramente distinta da quella del debitore principale

- Se i dati personali sono utili per il perseguimento delle finalità relativamente al soggetto cui è riferito il rapporto
- La loro posizione all'interno del SIC non può subire modifiche in virtù delle vicende del soggetto a cui sono legati



# Codice di Condotta SIC: principali novità

## Tempi di conservazione dei dati personali nel SIC – Allegato 2

<b>Richieste di finanziamento</b>	Non oltre 180 giorni dalla data di presentazione delle richieste. Se la richiesta di credito non è accolta o è oggetto di rinuncia <del>1 mese</del> <b>90 giorni dalla data del loro aggiornamento con l'esito della richiesta.</b>
<b>Ritardi non superiori a due rate o mesi</b> successivamente regolarizzati	Non oltre 12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione
<b>Ritardi superiori a due rate o mesi</b> successivamente regolarizzati	Non oltre 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione
<b>Eventi negativi</b> (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) <b>non successivamente regolarizzati</b>	Non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.
Rapporti che si sono <b>svolti positivamente</b> (senza ritardi o altri eventi negativi)	<del>36 mesi</del> Non oltre 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Le predette informazioni possono essere conservate ulteriormente nel sistema qualora in quest'ultimo risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati.

# Codice di Condotta dei SIC: principali novità



## Utilizzo dei dati: conservazione oltre i tempi indicati – Allegato 2

Prima della eliminazione dei dati dal SIC secondo i tempi di conservazione indicati nell'allegato 2, il gestore può trasporre i dati su altro supporto, non direttamente accessibile da partecipanti e accedenti. Tale base di dati, assistita dalle opportune misure e tecniche per garantirne la gestione in sicurezza (ad es. attraverso opportune tecniche di *cripting*, *pseudonimizzazione*), potrà essere utilizzata per:

- la verifica, anche comparativa, della predittività delle informazioni contenute nel SIC,
- lo sviluppo e la verifica dei modelli di credit scoring, e
- elaborazioni in forma aggregata, anonima o pseudonima, atte a soddisfare esigenze statistiche, normative/regolamentari o di sviluppo di prodotti o servizi dei partecipanti.

In ogni caso tali dati **non potranno essere conservati per un periodo superiore a 10 anni dalla scadenza dei tempi di conservazione** dei dati nel SIC. Tale base di dati potrà essere utilizzata inoltre per fornire dati e informazioni ad autorità di vigilanza, e a Banca d'Italia in particolare, per proprie finalità istituzionali.

# Codice di Condotta SIC: principali novità



## *Trattamenti o processi decisionali automatizzati di scoring – art. 10*

Nei casi in cui i dati personali contenuti in un SIC siano trattati anche mediante trattamenti o processi decisionali automatizzati di scoring, il gestore e i partecipanti, fermo restando che i gestori non adottano ai sensi del GDPR alcuna decisione che può incidere su diritti e libertà degli interessati, assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- a) Tali trattamenti possono essere effettuati **solo per l'istruttoria di una richiesta o per la gestione dei rapporti instaurati**;
- b) I dati relativi a esiti, indicatori o punteggi associati ad un interessato sono elaborati e comunicati dal gestore **al solo partecipante** che ha ricevuto la richiesta di credito dall'interessato o che ha precedentemente comunicato dati riguardanti il relativo rapporto;
- c) I modelli o i fattori di analisi statistica, nonché gli algoritmi di calcolo degli esiti, indicatori o punteggi sono **verificati periodicamente con cadenza almeno biennale** ed aggiornati in funzione delle risultanze di tali verifiche.

# Codice di Condotta SIC: diritti dei soggetti interessati



## Invio del preavviso di prima segnalazione nel SIC – Allegato 1

### Strumenti idonei:

- a) Strumenti già individuati con il provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017, ad es. PEC con evidenza della consegna del relativo messaggio di invio ad altro indirizzo PEC o posta elettronica semplice;
- b) **vettore con servizio di tracciatura della spedizione e certificazione dell'avvenuta consegna** al destinatario tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS nonché la lettura del codice a barre univoco assegnato ad ogni lettera, con evidenza fornita dallo spedizioniere dell'avvenuta consegna comprensiva degli elementi del recapito effettuato.

### Ulteriori modalità idonee, da concordare preventivamente con l'interessato:

- c) messa a disposizione in un'area riservata ad accesso esclusivo del cliente (i.e. home banking o analogo servizio), accompagnata da un messaggio sms, istantaneo o da una email che allerti il cliente della presenza di una comunicazione importante a lui destinata;
- d) comunicazione telefonica con registrazione della chiamata (al numero fornito dal cliente) previa documentata verifica dell'identità del soggetto rispondente;
- e) forme di messaggistica istantanea che consentano di tracciare anche l'avvenuta consegna del preavviso.

Per le modalità c), d), e) il preavviso si presume conosciuto da parte del destinatario, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione.

# Codice di Condotta SIC: diritti dei soggetti interessati



## Accesso ed esercizio dei diritti – art. 9

In relazione ai dati personali registrati in un SIC, li interessati possono esercitare i propri diritti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dal GDPR, **sia presso i partecipanti** che li hanno comunicati **sia presso il gestore**, ad eccezione, riguardo a quest'ultimo, del diritto di cui all'art. 20 del GDPR (*portabilità dei dati*), non sussistendone i presupposti.

Partecipanti e gestori garantiscono un **riscontro** senza ingiustificato ritardo e, comunque, **al più tardi entro un mese** dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere **prolungato di due mesi**, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il partecipante o il gestore presso cui sia stato esercitato dall'interessato uno dei diritti allo stesso riconosciuti, **informa quest'ultimo di tale proroga e dei motivi del ritardo**, **entro un mese dal ricevimento della richiesta**.

Durante il periodo necessario ad effettuare le verifiche con il partecipante, il gestore:

- a) ~~nell'arco dei primi 15 giorni del primo mese~~, **mantiene nel SIC l'indicazione relativa allo svolgimento delle verifiche**, tramite specifica codifica o apposito messaggio da apporre in corrispondenza dei dati oggetto delle richieste dell'interessato;
- b) ~~Negli ulteriori 15 giorni~~ **Successivamente**, ne limita il trattamento **sospendendo la visualizzazione nel SIC** dei dati oggetto delle verifiche.

# Codice di Condotta SIC: diritti dei soggetti interessati



## Istanza tramite soggetto terzo – art. 9

Il **terzo** al quale l'interessato conferisce, per iscritto, delega o procura per l'esercizio dei propri diritti, **NON DEVE AVERE ALCUN INTERESSE**, sia diretto che indiretto, **riguardo alla conoscenza dei dati dell'interessato** e può trattare i dati personali acquisiti presso un SIC esclusivamente nei limiti della delega stessa ed in ogni caso solamente per la finalità di tutela dei diritti dell'interessato e nel rispetto dei diritti fondamentali dell'interessato, con **esclusione di ogni altro scopo perseguito dal terzo medesimo o da soggetti ad esso collegati**.

Nell'esercizio dei diritti dell'interessato, **il terzo delegato DICHIARA PER ISCRITTO L'ASSENZA DI UN SUO INTERESSE** diretto o indiretto ed il partecipante o il gestore prima di rispondere **possono verificarlo attraverso richieste di chiarimenti o altro**, potendo, in mancanza, rifiutare la richiesta, contestualmente informandone il Garante.

In caso di richieste massive e/o ripetitive provenienti da uno o più soggetti delegati dell'interessato, il gestore e il partecipante hanno comunque sempre **la facoltà di rispondere direttamente a quest'ultimo**.

# Codice di Condotta SIC: diritti dei soggetti interessati



## Rifiuto del partecipante

Quando la richiesta di credito o di un servizio o prodotto NON è accolta:

- I. il partecipante comunica all'interessato se, per istituire la richiesta, ha consultato dati personali relativi ad informazioni di tipo negativo in uno o più SIC, indicandogli gli estremi identificativi del SIC da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore (art. 6);
- II. l'interessato può richiedere al partecipante se, per istruire la richiesta, ha consultato dati relativi a esiti, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante trattamenti o processi decisionali automatizzati di scoring e di fornirgli tali dati, nonché una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie di fattori tenuti in considerazione nell'elaborazione (art. 10);
- III. l'interessato può richiedere al partecipante se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato anche dati personali di tipo negativo provenienti da fonti pubbliche e/o da altre fonti ed ottenere dettagli circa la fonte da cui provengono i dati medesimi e gli estremi identificativi del gestore del SIC che ha fornito tali informazioni (art. 11).



Scarica la nuova app di approfondimento

**CRIF FINANCE NEXT**



**CRIF**  
*Together to the next level*